

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 - Politiche Territoriali
Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 08 - Servizio Sismico

- Al Sindaco del Comune di Pignataro
Maggiore (CE)
Sig. Raimondo Cuccaro
- Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Pignataro Maggiore
Ing. Antonio Manzella

pec: serviziadministrativi.comunepignataro@legalmail.it

(rif. vs. prot. n. 10213 del 20/11/2014)

e p.c. alle Unità Operative Dirigenziali della
Direzione Generale LLPP, Prot.Civ.
competenti in materia di difesa dal
rischio sismico:

- 09 – Genio Civ.di AV; pres. prot.civ.
- 10 – Genio Civ.di BN; pres. prot.civ.
- 11 – Genio Civ.di CE; pres. prot.civ.
- 12 – Genio Civ.di NA; pres. prot.civ.
- 13 – Genio Civ.di SA; pres. prot.civ.

all' Assessore Regionale ai LLPP e alla
Protezione Civile

(rif. vs. prot. n. 2217/SP del 27/11/2014)

al Direttore Generale LLPP, Prot.Civ.

alle Strutture di Staff alla Direzione
Generale LLPP, Prot.Civ.:

- 00-01 – Staff con funzioni di supporto
Tecnico-Operativo
- 00-02 – Staff con funzioni di supporto
Tecnico-Amministrativo

LORO SEDI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0822591 03/12/2014 13,12

Mitt. : UOD Servizio Sismico

Dest. : COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE; ASSESSORE REGIONALE AI LL...
DIRETTORE GENERALE LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE ING.ITALO GIULIVO; UFFIC...
Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2014



Oggetto: Quesito del Comune di Pignataro Maggiore (CE) su opere o interventi strutturalmente
privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini della denuncia sismica (prot.813648
del 01/12/2014) – Riscontro.

Con il quesito richiamato in oggetto, il Comune di Pignataro Maggiore:

premesso che la legge 64/74, all'art.3, co.1, fa riferimento a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità e, dunque, «*per definire il suo campo di applicazione,
utilizza un metodo di valutazione essenzialmente qualitativo e non certo dimensionale dell'opera*»;

pag. 1 di 3

ritenendo la predetta norma «di difficoltosa applicazione», tanto da valutare «ragionevole e necessario oltre che doveroso individuare una casistica di interventi che per le loro caratteristiche tecniche, per dimensioni e/o funzione, siano ritenuti non rilevanti per la pubblica incolumità ai fini sismici, ciò allo scopo di rendere più funzionale e omogeneizzare la procedura con le altre regioni d'Italia»;

ritenendo, infine, che «il problema assume rilievo sostanziale anche sotto il profilo penale per il quale non è costituzionalmente ammissibile che un'opera non denunciata sismicamente in Campania costituisca reato in un'altra Regione no»;

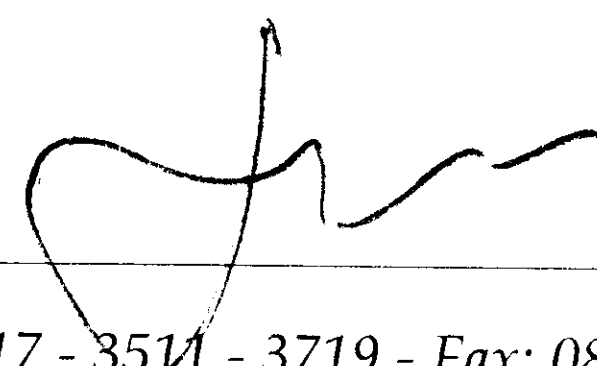
ha chiesto «di far conoscere quali opere o interventi siano strutturalmente privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini della denuncia sismica».

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che le vigenti norme non prevedono che Uffici regionali incardinati in questa Direzione Generale debbano rendere pareri agli enti destinatari dei trasferimenti in attuazione dell'art.4-bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., come è il caso di codesto Comune. D'altra parte, la stessa circostanza che tali enti necessitino di delucidazioni si pone in evidente contraddizione con le dichiarazioni, rese congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile dell'ufficio tecnico degli stessi enti, in ordine alla loro adeguatezza funzionale in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (dichiarazioni sulla scorta delle quali, ai predetti enti sono stati operati i trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell'art.4-bis della L.R.9/83).

Ad ogni buon conto, volendo in ogni caso dare riscontro, per mera cortesia istituzionale, al quesito di codesto Comune riportato, per stralcio, in premessa, si rappresenta quanto segue.

- I. La legge 64/74 obbliga chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche di cui all'art.3, a darne preavviso scritto (art.17), sempreché si tratti di costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità (art.3).
- II. Risulta evidente, dall'immediata lettura della norma, che il legislatore dell'epoca aveva ben presente che non è possibile escludere, a priori, determinate tipologie di opere (tipologie funzionali o strutturali) dal novero di quelle la cui sicurezza può interessare la pubblica (o privata) incolumità, né individuare limiti dimensionali di riferimento in tal senso.
- III. Quanto sopra è stato più e più volte affermato con pronunciamenti della Magistratura e pareri resi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai quali senz'altro si rinvia per una proficua lettura. Per tutti, basti richiamare il parere reso dalla Sez. I del CSLPP, con voto n°190 del 15/06/1999, nel quale si legge tra l'altro:

«...la legge [NdR: n.64/74], per definire il proprio campo di applicazione, utilizza un metodo di valutazione qualitativo e non quantitativo, che non si basa, cioè, né sulle dimensioni dell'oggetto fisico (altezza o larghezza non superiori a valori prefissati, come nel caso dei muri di altezza inferiore a m.3), né sulla destinazione d'uso di tali manufatti edilizi (basamenti, graticci, pensiline, ecc.), bensì sulla necessità che gli stessi garantiscano la tutela della pubblica incolumità. Pertanto la stessa impostazione legislativa rende necessaria una valutazione specifica, caso per caso, della necessità o meno di sottoporre l'oggetto edilizio ai dettati normativi antisismici....»



pag. 2 di 3

«Più in generale per le opere cosiddette "di modesto rilievo", non potendosi stabilire, di norma, la loro esclusione dalle procedure di controllo previste dalla legge, né definirne in modo univoco l'entità fisica ovvero individuare a priori categorie di opere certamente escluse, si ritiene sia compito primario del progettista valutarne attentamente l'importanza ai fini della sicurezza strutturale e, quindi, la necessità o meno di applicazione della normativa antisismica. In conclusione, quindi, non si può che affidare, innanzi tutto alla responsabilità del progettista e successivamente alla verifica da parte dell'Ente territoriale preposto, ogni valutazione di merito rispetto alla varietà dei casi che si prospettano, assumendo come unica discriminante il criterio della sicurezza in funzione della pubblica incolumità.»

- IV. Fa specie che a codesto Comune, pur avendo esso stesso dichiarato la propria adeguatezza allo svolgimento di così delicate funzioni in materia di difesa dal rischio sismico, sia sfuggita anche la circostanza che il legislatore statale, nel compilare il T.U. dell'edilizia (D.P.R. 380/01), si è ben guardato dall'introdurre più o meno opinabili elencazioni di opere da non sottoporre al preavviso scritto di cui all'art.93 ma, anzi, ha fedelmente trasfuso nell'art.83 la richiamata disposizione dell'art.3 della L.64/74.

Il che, se si intende affrontare la questione con il dovuto approfondimento, andando cioè ad esaminare le affermazioni riportate in diversi pronunciamenti resi sia dalla Magistratura Amministrativa che da quella Ordinaria in ordine al contenuto innovativo (e non semplicemente compilativo) del D.P.R. 380, conferma la precisa volontà, nel legislatore del 2001, di ribadire il criterio della pubblica incolumità da applicare caso per caso, come d'altra parte è anche ovvio nella pratica tecnica di chiunque, con piena consapevolezza, si interessi di sicurezza strutturale.

- V. Per tutte le ragioni fin qui esposte, ribadito nuovamente che in talune circostanze anche "piccole opere" possono determinare pericoli per la pubblica incolumità, risulta evidentemente non condivisibile alcuna elencazione che pretenda di individuare, a priori, opere non rilevanti per la pubblica incolumità.
- VI. Infine, anche l'argomentazione, prospettata da codesto Comune, sull'applicazione delle sanzioni penali, si dimostra priva di pregio, e anzi induce ancora una volta a rigettare in radice qualunque tentativo di risolvere la questione con una semplice elencazione.

Basti considerare, infatti, che le norme penali in esame non sanzionano inadempimenti a fronte di elencazioni precostituite, ma inadempimenti che attengono a *costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità*, il che fornisce l'ennesima prova, evidentemente non necessaria, che **la predetta valutazione va ineludibilmente fatta caso per caso.**

Il Dirigente
Ing. Sergio Caiazzo



pag. 3 di 3